



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

Al sig. (...omissis...)

e-mail: (...omissis...)

31-5-2011 PROT. 103724

Oggetto: Richiesta parere su L.122/92 (autoriparatori).

Si fa riferimento all'e-mail datata 5 maggio 2011 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di autoriparatori, di cui alla legge n.122 del 5 febbraio 1992.

In particolare la S.V. ha chiesto di conoscere se possa ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.7 della legge in parola qualora frequenti, con esito positivo, un apposito corso di qualificazione nel settore autoriparazione (carrozziere), organizzato dall'istituto Microdesign e *accreditato dalla Regione (...omissis)...*, ed essendo in possesso di una esperienza professionale di autoriparatore/collaboratore familiare acquisita dal giugno 2007 al febbraio 2009.

In proposito occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando tra le prerogative della Camera di commercio, in quanto responsabile del procedimento.

Premesso ciò, si fa in ogni caso presente che la valutazione dei titoli di studio non rientra comunque tra le competenze di questa Amministrazione.

Qualora la S.V. ritenga opportuno, per la valutazione del citato corso di formazione professionale, che sia necessario acquisire un parere tecnico autorevole, sulla validità e pertinenza dello stesso rispetto all'attività che si intende svolgere (carrozziere), può rivolgersi presso la stessa Regione Basilicata che ha accreditato il corso medesimo.

In merito all'esperienza professionale maturata come collaboratore familiare si rappresenta che la circolare 3286/C del 19 giugno 1992 (riguardante la legge 122/92 in discorso) ha stabilito che tra le prestazioni lavorative da ritenersi idonee ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui alle lettere a-b del secondo comma dell'art.7, devono ricomprendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato *ma anche ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci e dei familiari collaboratori*. Conseguentemente, a parere della Scrivente, in linea di principio nulla osta a considerare favorevolmente, tale forma di esperienza lavorativa. Pur tuttavia occorre rappresentare che la disposizione contenuta nell'art.7 in parola stabilisce che *l'esperienza formativa sia seguita dall'esperienza professionale (e non viceversa)*. *Conseguentemente risulta impossibile per questa Amministrazione considerare favorevolmente i requisiti in possesso della S.V..*

IL DIRIGENTE
(Marco Maceroni)
F.to MARCO MACERONI

Richiesta parere del su L.122-92-a

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307 – fax +39 06 483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it